



SOMMARIO

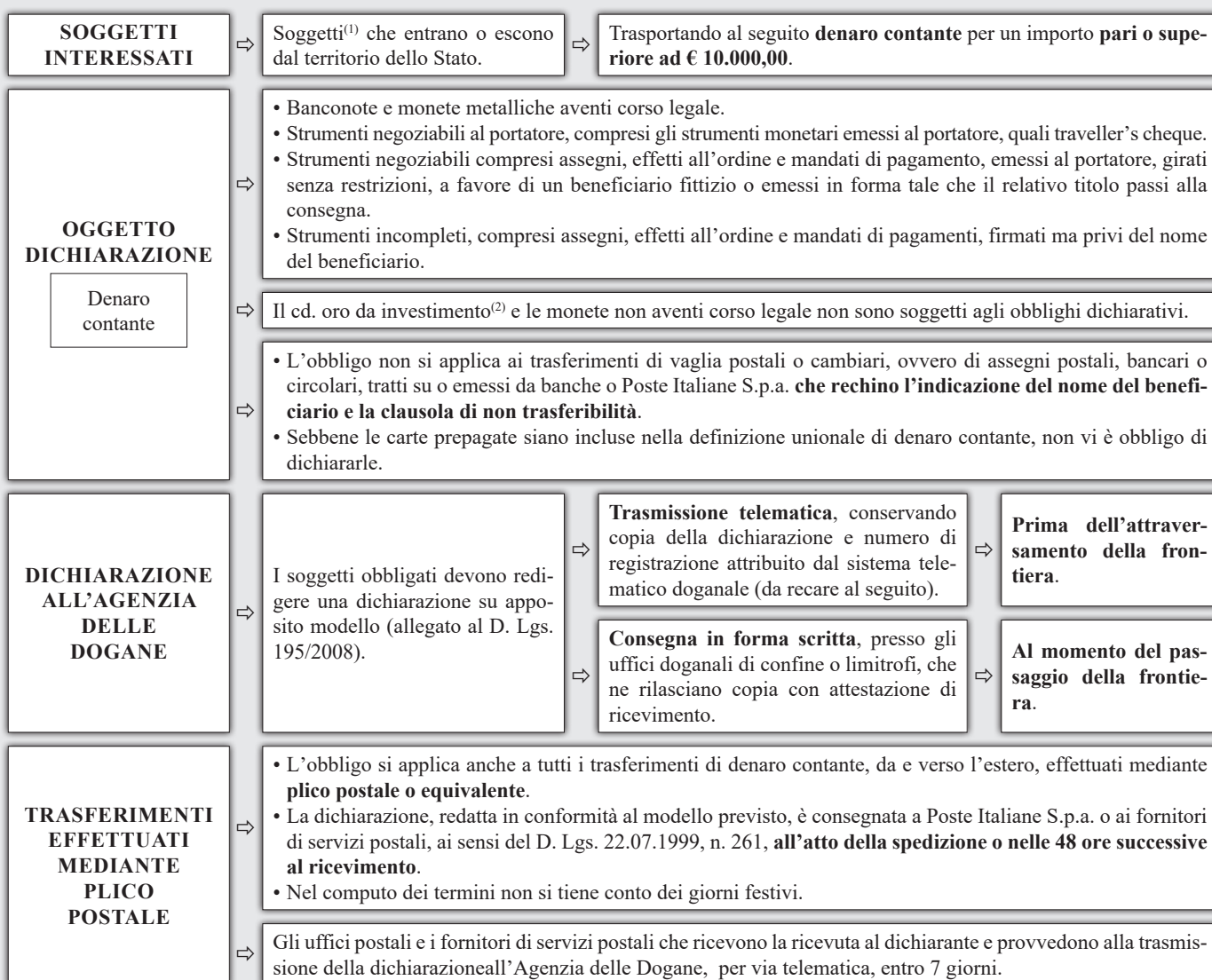
- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO CONTANTE

D. Lgs. 19.11.2008, n. 195 - Regolamento (CE) n. 1889/2005 - Circ. Ag. Dogane 7.05.2024, n. 12/D

Le misure di cui al D. Lgs. 195/2008 sono dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite, nonché a coordinare la disciplina recata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa di cui al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità Europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 12/D/2024, ha predisposto un unico modello di dichiarazione da compilare in maniera differenziata per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell'Unione Europea o verso quelli non unionali.

SCHEMA DI SINTESI



Note

- ⁽¹⁾ L'obbligo di dichiarare il denaro contante all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale o dall'UE si applica a "qualunque persona fisica", quindi anche al soggetto minorenne, per il tramite del suo rappresentante legale. Nel caso in cui il portatore maggiorenne reca con sé un importo maggiore o uguale a € 10.000, affermando che una parte è riferibile a un soggetto minore da egli accompagnato, lo stesso deve compilare la dichiarazione valutaria indicando sé stesso come portatore e riportando, nelle caselle relative, il minore proprietario della somma secondo le rispettive appartenenze.
- ⁽²⁾ In relazione alle movimentazioni unionali o extra unionali di oro, deve farsi riferimento alle disposizioni della L. 7/2000 e del Prov. UIC (ora UIF) 14.07.2000, che prevedono l'obbligo di dichiarare alla UIF le operazioni in oro nonchè i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro di valore pari o superiore a € 12.500.

APPROFONDIMENTI

FRAZIONAMENTO
ELUSIVO

- La prima fattispecie consiste nel frazionamento della somma complessiva oggetto del trasferimento, di importo pari o superiore a € 10.000, in due o più operazioni, ciascuna di importo inferiore alla soglia, che si verificano in un arco temporale ravvicinato, in modo sistematico o ripetuto nel tempo (ad esempio, due o più operazioni nell'arco della stessa giornata/settimana/mese).
 - La seconda fattispecie consiste nel frazionamento della somma complessiva trasportata, di importo pari o superiore a € 10.000, tra due o più componenti dello stesso gruppo (ad esempio familiari).
- In relazione ad entrambe le condotte, ai fini dell'applicazione della sanzione, l'unicità dell'operazione è riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera è effettuato a evidente scopo elusivo della norma. In particolare, l'unicità della movimentazione della somma non viene meno per tale suo artificioso frazionamento.
 - Tuttavia, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'unicità dell'operazione, la violazione non sarà contestata.

TRASFERIMENTO
PER SÉ E PER CONTO
DI ACCOMPAGNATORI

- In caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio e/o mezzo di trasporto di denaro contante di importo uguale o superiore alla somma di € 10.000, il funzionario procede all'accertamento della violazione, a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme ad altri soggetti accompagnatori.

SANZIONI

- La violazione delle disposizioni sull'obbligo di dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al **50%** dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di € 10.000.
- L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato agli interessati residenti entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento. Il termine di decorre dal momento in cui l'autorità competente per l'accertamento della violazione valutaria (ossia ADM) ha materialmente appreso la notizia del fatto da cui si è potuta dedurre la violazione della norma.

SEQUESTRO

- Nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, **di importo pari o superiore a € 10.000, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane** o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
- Il sequestro è eseguito nel limite del:
 - .. **30%** dell'importo in eccedenza, qualora l'**eccedenza non sia superiore a € 10.000**;
 - .. **50%** dell'importo eccedente in tutti gli altri casi.
- Il denaro contante sequestrato garantisce, con preferenza su ogni altro credito, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- Il limite non opera se:
 - a) l'oggetto del sequestro è indivisibile;
 - b) l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;
 - c) per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.

**Opposizione
al
Ministero
dell'Economia**

- Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze **entro 10 giorni** dalla data di esecuzione del sequestro.
 - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze decide sull'opposizione, con ordinanza motivata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.
- L'interessato può ottenere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione.
 - A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fidejussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

OBLAZIONE

- Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al:
 - .. 5% del denaro contante eccedente la soglia di € 10.000, se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a € 10.000;
 - .. 15% se l'eccedenza non supera € 40.000;
- La somma pagata non può, comunque, essere inferiore a € 200.
- Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale **non si procede al sequestro.**

• Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle Dogane o alla Guardia di Finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 10 giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di Finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle Dogane.

Qualora il pagamento avvenga nei 10 giorni dalla contestazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro 10 giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.

Esclusioni

- È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
 - .. l'importo del denaro contante eccedente la soglia di € 10.000 **superi € 40.000**;
 - .. il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà obblatoria, **nei 5 anni antecedenti** la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per il quale si procede.

Tavola



Nuovo modello di dichiarazione di denaro contante

		DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE			
Articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 – Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 195					
Riservato all'Ufficio ADM		Numero di riferimento			
1. Situazione:		☐ entrata nell'Unione europea (UE) ☐ uscita dall'Unione europea (UE) ☐ entrata in Italia ☐ uscita dall'Italia			
2. Dettagli relativi al portatore del denaro contante					
Nome/i			Cittadinanza		
Cognome/i			Numero di identificazione personale*		
Genere	☐ maschile ☐ femminile ☐ altro		Indirizzo	via	numero
Data di nascita	GG	MM	AAAA	Via* e numero civico*	
Luogo di nascita	città	paese		Città	
Documento di identificazione	☐ passaporto ☐ carta di identità ☐ altro (precisare)		Paese		
Numero del documento di identificazione			Numero di telefono*		
Paese di rilascio			Indirizzo di posta elettronica*		
Data di rilascio	GG	MM	AAAA		
3. Dettagli relativi al trasporto					
Paese di prima partenza			Data di partenza	GG	MM AAAA
Paese di destinazione finale			Data di arrivo	GG	MM AAAA
Attraverso (paese/i di transito)*			Data di transito*	GG	MM AAAA
Mezzo di trasporto utilizzato	☐ AEREO (precisare) ☐ volo commerciale ☐ volo privato ☐ altro		☐ MARITTIMO / FLUVIALE (precisare) ☐ imbarcazione commerciale ☐ yacht ☐ crociera ☐ altro?	☐ FERROVIARIO ☐ STRADALE (precisare) ☐ camion ☐ bus ☐ automobile ☐ altro	☐ ALTRO (precisare)
Itinerario di trasporto	Nome/luogo del primo aeroporto/porto/stazione ferroviaria di partenza Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria finale di destinazione Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria di transito Valico di frontiera terrestre (solo stradale)				
Numero di riferimento (per es. numero del volo, identificativo della nave, numero del treno, codice paese e targa del veicolo)					
Società di trasporti*					
4. Dettagli sul denaro contante					
Valuta (banconote e monete)	Valore		Valuta	Valore	Valuta
	21)			3)	
	22)			4)	
Strumenti negoziabili al portatore	Tipo di strumento negoziabile al portatore		Valore	Valuta	
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ossia oro)	Tipo	Quantità	Peso totale (in grammi)	Valore	Valuta

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "Sconosciuto".

... omissis ...